



Comune di San Pietro in Guarano

(Provincia di Cosenza)

Copia di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

n. 91 del 29-12-2023

Oggetto: Approvazione regolamento delle "E.Q."

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, nella sala delle adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore **15:40**. Risultano presenti i signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente/Assente</i>
Francesco Acri	Sindaco	Presente
Mario Principe	Vice Sindaco	Presente
Ugo Ventrella	Assessore	Presente
Giovanna Marsico	Assessore	Assente
Veronica Cozza	Assessore	Presente
Presenti: 4		Assenti: 1

Presiede Il Sindaco Dott. Acri Francesco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione Il Segretario Comunale Dott.ssa Falvo Maria Rosa con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 c. 3 del CCNL 16.11.2023 prevede:

“Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza”;

- l'art. 16 del CCNL 16.11.2022 prevede:

“1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*

- *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.”

- l'art. 17 del CCNL del 16.11.2022 prevede:

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

- l'art. 18 del CCNL 16.11.2022 prevede:

Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.

Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a interventi mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.

17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.

Dato atto che si rende necessario definire i criteri di conferimento e revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, i criteri di graduazione della retribuzione di posizione, nonché i criteri per l'attribuzione delle retribuzione di risultato;

Che a seguito della nuova disciplina introdotta dal predetto CCNL, è stata predisposta una proposta di regolamento in base al quale ciascuna posizione organizzativa verrà analizzata sulla base di parametri che tengano conto di vari fattori di complessità, di autonomia gestionale ed organizzativa, delle conseguente responsabilità;

Visto l'allegato schema di Regolamento sul conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione e criteri di graduazione della retribuzione di posizione ai sensi degli artt. 16 e seguenti del CCNL 16.11.2022;

Dato atto che lo stesso sarà trasmesso alle OO.SS per un eventuale confronto ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL triennio 2019 - 2021

Atteso che il sistema di graduazione proposto rispecchia le indicazioni delle Giunta comunale e che i criteri di graduazione sono specificati nell'allegato "A" allo schema di regolamento;

Atteso, inoltre, che il sistema di graduazione stabilisce un limite retributivo massimo assegnabile allo specifico istituto;

Visto lo Statuto comunale;

Visti:

- Il D. Lgs. 267/2000; Il D. Lgs. 165/2001;
- Il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali del 31 luglio 2009;
- Il D. Lgs. 150/2009;
- I vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, e riportati sul retro del presente verbale;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di adottare l'allegato regolamento composto da n. 12 articoli e dalla scheda tecnica di pesatura degli incarichi di EQ, allegato "A";
 2. di trasmetterlo alle OO.SS ai sensi dell'art 5 comma 3 del vigente CCNL di categoria
 3. di dare atto che lo stesso diverrà definitivo dopo il confronto con i sindacati o in assenza di detta richiesta dopo 5 giorni dalla trasmissione dello stesso
 4. pubblicare il regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente – sottosezione – Personale- Atti Generali
- Di dichiarare, con successiva separata votazione espressa ad unanimità di voti, in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34 , comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Parere di Regolarità tecnica

Sulla presente si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere **Favorevole** di Regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

San Pietro in Guarano, 29-12-2023

Il Responsabile
F.to C.d.L. Ugo Ventrella

Parere di Regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente osservato:

Rilascia parere: **Favorevole**

San Pietro in Guarano, 29-12-2023

Il Responsabile
F.to C.d.L. Ugo Ventrella

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Acri

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Rosa Falvo

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' stata pubblicata all'Albo on-line il giorno 10-01-2024, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Reg. Pub. n. 70
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 254 del 10-01-2024

San Pietro in Guarano, 10-01-2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Rosa Falvo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-12-2023, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

San Pietro in Guarano, 10-01-2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Rosa Falvo

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosa Falvo
